



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Settore Tecnico

Via Mantova, 16 - 38122 Trento

Tel. 0461/497758 - Fax 0461/236674

e-mail: rifiuti.appa@provincia.tn.it



Spettabile Ditta
ECOREC RECYCLING SRL
V. SEGANTINI 23
38122 TRENTO (TN)

e p.c.

Spettabile
COMUNE DI LAVIS
V. MATTEOTTI 45
38015 LAVIS (TN)

Spettabile
C.C.I.A.A. Albo Nazionale
delle Imprese di gestione dei rifiuti
Sezione provinciale di Trento
VIA CALEPINA 1
38122 TRENTO (TN)

Spettabile
U.O. PER LA VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO AMBIENTALE
S E D E

28 AGO. 2009

Trento, 28/10/2009
Prot. n. 9716/2009-U221

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Modifica iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato.

Ditta: ECOREC RECYCLING SRL

Sede legale: VIA SEGANTINI 23, TRENTO (TN)

Sede operativa: centro di riciclaggio sul lotto identificato sulle pp. ff. 770/11-770/13-768/5-768/6-768/7-765/1-770/2-770/5-770/14-768/11-768/12-776/5 C.C. Lavis, sito in Loc. FORMICHE, LAVIS TN concessione edilizia n 9/2009 di data 16 marzo 2009 del Comune di Lavis.

A seguito delle richieste presentate allo scrivente Settore in data 26 marzo 2009 (ns. prot. n. 3371 e 3372/09) perfezionate e rettifiche in data 14 maggio 2009 (ns. prot. n. 5615/09-U221), nonché vista la documentazione presentata in data 25/06/2009 (ns. prot. 7329/09) e la documentazione presentata in data 25/08/2009 (ns. prot. 9591/09) riguardante lo stato di avanzamento dei lavori relativi alla costruzione del centro, con la presente si comunica che l'iscrizione assegnata a codesta spettabile Ditta è stata come di seguito modificata:

297/TN/2009

(nr. iscrizione/provincia territorialmente competente/anno di iscrizione o di rinnovo)

**riferito all'impianto sito in FORMICHE
nel comune di LAVIS (TN).**

Dalla documentazione tecnica presentata risulta che:

- la ditta Ecorec Recycling S.r.l. dispone di un comparto produttivo che insiste, in parte o per intero, sulle pp. ff. 765/1, 768/6, 768/7, 770/5, 770/11, 770/2, 768/5, 768/11,

- 7768/12, 770/14, 776/5 e 770/13 in C.C. di Lavis ove intende realizzare un impianto destinato alla lavorazione e recupero di rifiuti inerti per la produzione di materie prime seconde per l'edilizia;
- la costruzione del centro di riciclaggio di rifiuti inerti è stato autorizzato con concessione edilizia n. 9/2009 di data 16 marzo 2009 rilasciata dal Comune di Lavis;
- al paragrafo 5.3.1. (della relazione Tecnica di progetto) "Il completamento degli interventi di mascheramento" si fa esplicitamente riferimento all'elenco dei materiali che sono ammessi per la costruzione dei tomi di chiusura lungo il lato **ovest**. Al primo punto si ammettono le terre e rocce da scavo fino al limite di colonna B, al punto due i limi prodotti dagli impianti di lavorazione degli inerti riportando codice CER 01 04 12 e verso la fine del paragrafo. vengo indicati anche i limi derivanti dalla lavorazione della pietra con codice CER 01 04 13;
- al paragrafo 5.3 (della relazione Tecnica di progetto) "Il sistema di mascheramento" si fa esplicito riferimento prima ai materiali ammessi per la costruzione del tomo lato nord nel quale si ammette l'impiego di terre e rocce da scavo evidentemente fino al limite di colonna B trattandosi di sito industriale produttivo, e ai limi sia quelli codice CER 01 04 12 che 01 04 13; quindi sempre nello stesso paragrafo si dettaglia la costruzione del tomo più imponente al lato est del comparto elencando le tipologie di materiali tra cui le terre e rocce da scavo ed il limo;
- al paragrafo 5.2 "Il piazzale di ingresso" viene richiamato esplicitamente l'utilizzo delle terre e rocce da scavo per eseguire le operazioni di costruzione del piazzale in rilevato;
- al capitolo 6 (della relazione Tecnica di progetto) "Tempi e modi di esecuzione dei lavori" risulta previsto che "Visto il notevole volume di materiale necessario per la costruzione dei rilevati di progetto che avranno funzione di mascheramento e barriera acustica e contro la diffusione delle polveri è necessario che il centro possa iniziare a ritirare materiali e terminare nel più breve tempo possibile la costruzione delle infrastrutture stesse. Per poter avviare l'attività del centro di riciclaggio sarà necessario dotare il cantiere delle opere di infrastrutturazione minimali: disporre la costruzione del piazzale di accesso; recintare completamente l'area di progetto; installare il manufatto ad uso ufficio; installare almeno una delle due pesi; predisporre la scarifica ed il relativo riempimento con uno strato di stabilizzato riciclato dello spessore minimo di 40 cm opportunamente compatto di una parte dell'area operativa (almeno 5000 mq) in cui si intende depositare i rifiuti inerti e le materie prime seconde prodotte. Si dovrà costruire subito anche il tomo di mascheramento sul lato verso nord per ridurre almeno in parte la diffusione delle polveri e provvedere alla piantumazione delle essenze arboree ed arbustive e delle airole poste in prossimità dell'accesso. Nel frattempo si provvederà ad autorizzare in procedura semplificata il centro per eseguire la lavorazione dei rifiuti e si completeranno le richieste.",
- nel capitolo 5 della relazione di progetto risulta l'intenzione della ditta di procedere per fasi successive alla realizzazione dell'impianto "come prevede lo stesso piano attuativo di utilizzazione dell'area in parola la ditta intende sviluppare l'urbanizzazione dell'area di progetto per fasi successive". **Pertanto in questa fase iniziale di apprestamento delle aree è intenzione della Ditta di noleggiare l'impianto mobile ogni qualvolta abbia la necessità di lavorare il rifiuto post-consumo messo in riserva che sarà in parte utilizzato per l'apprestamento dei rilevati del centro ed in parte destinato al mercato edilizio in genere.** La costruzione di un impianto fisso per la lavorazione di materiali inerti sarà realizzato in una fase successiva per la quale sarà preventivamente studiato un progetto esecutivo degli impianti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale" non essendo differenzialmente possibile sostenere economicamente l'impatto delle opere di mitigazione imposte dai competenti servizi provinciali;
- con il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Lavis la ditta ha provveduto ad iniziare l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione del cantiere. In particolare si è provveduto ad eseguire la scarifica superficiale della terra vegetale su

parte del settore nord-est del comparto produttivo nel quale è previsto di realizzare l'accesso al centro e la zona di lavorazione dei materiali; una recinzione costituita da una rete metallica dell'altezza di 2 m sostenuta con pali in cls è stata collocata lungo le linee di confine est e nord, unici lati non presidiati, in modo da delimitare fisicamente l'area operativa del centro. Inoltre è già stato realizzato quasi integralmente il tomo di mascheramento lato nord, ed è in fase di completamento (si ritiene di finire i lavori entro il 16 maggio) per la realizzazione di un primo presidio alberato anche lungo tutto il lato ovest del comparto a confine con il canale della Fossa Maestra. E' stata completata buona parte del piazzale di accesso al cantiere dove è già stata messa in funzione la prima pesa, è stata sistemata una baracca ad uso ufficio, sono state posizionate le condotte ed il sistema di trattamento delle acque per lo scarico delle acque meteoriche e i cavidotti che alimentano con l'energia elettrica il centro: deve essere completata la posa dello strato impermeabile che sarà eseguito non appena sarà possibile ritirare il fresato necessario per preparare l'impasto del conglomerato bituminoso. Sono state posate le condotte idrauliche che già alimentano le girandole che servono per la bagnatura dei piazzali. Infine si sta completando la stesa di uno strato di macadam al di sopra del livello ghiaioso di imposta del primo ambito, settore nord-est sulla superficie individuata dalla tavola A allegata alla comunicazione di messa in riserva, ove si intende depositare i cumuli di rifiuto destinati ad essere trattati per produrre la materia prima secondaria necessaria alla costruzione dei rilevati del centro. Il materiale riciclato attualmente viene prodotto presso altro centro già autorizzato e sito in Mezzolombardo e quindi trasportato a mezzo camion fino al cantiere di Lavis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti presso il centro saranno gestite secondo i parametri (copertura dei cumuli, separazione dei materiali in ingresso, cartellonistica per la distinzione dei cumuli, ecc.) già definiti e specificati nella relazione di gestione dei rifiuti e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla norma che disciplina la materia. Appena sarà possibile ritirare i fresati saranno pavimentate anche parte delle superfici destinate al deposito dei rifiuti prodotti dalla lavorazione dei rifiuti.

Modifica iscrizione.

Con riferimento alla nuova documentazione presentata dalla Ditta in data 25 agosto 2009 (ns. prot. n. 9591/09) relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori con il completamento delle opere inerenti le aree di deposito per la messa in riserva dei rifiuti, lavorazioni ecc.. e alla possibilità di commercializzazione della materia prima prodotta dalle operazioni di recupero dei rifiuti codificati con CER 07.01 e 07.06 si osserva quanto segue:

1. fatto salvo che l'impianto attualmente realizzato sia provvisto di tutte le dotazioni minime impiantistiche previste dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m. e che le opere attualmente realizzate siano conformi e ultimate in conformità a quanto autorizzato dal punto di vista urbanistico dal Comune di Lavis, si esprime parere favorevole per la commercializzazione delle materie prime prodotte dalle operazioni di riciclaggio dei rifiuti descritti alle tipologie 7.1 (materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205) e 7.6 (Materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate per la realizzazione di costruzioni stradali e piazzali industriali e conglomerati bituminosi);
2. per le restanti tipologie di rifiuti 7.31 bis (terre e rocce da scavo), 12.3 (fanghi) e 12.4 non è prevista la produzione di materia prima commercializzabile ma esclusivamente l'utilizzo diretto per le opere di costruzione dei rilevati e dei tomi del centro di recupero della Ditta in parola.

La **validità** della presente iscrizione è di cinque anni dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività: **dal 26 marzo 2009 al 26 marzo 2014**. La presente iscrizione non è da intendersi valida nè propedeutica al futuro procedimento di VIA relativo

all'installazione dell'impiantistica utilizzata per le operazioni di recupero rifiuti nel futuro centro.

La costruzione dell'impiantistica finale e la gestione dell'impianto per quantitativi superiori a 100 t/giorno di rifiuti gestiti dovrà essere sottoposta alle procedure di VIA e alle eventuali procedure di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 67-bis del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

L'iscrizione potrà essere rinnovata su richiesta, previa presentazione di apposita domanda almeno 90 giorni (novanta) prima della scadenza, in conformità alle disposizioni di legge.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'impresa è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale relativo all'anno in corso, come stabilito dal D.M. 21 luglio 1998 n. 350. Il mancato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione al registro, con conseguente obbligo di sospendere l'attività di recupero.

L'iscrizione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'Allegato 1, alla conformità dell'impianto alle indicazioni della planimetria allegata ed è vincolata alla classe di attività ed alle operazioni di recupero di seguito riportate.

Classe di attività: l'impresa, trattando una quantità massima di rifiuti pari a 179.500 t/anno, risulta iscritta alla **classe 2 - Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate**¹.

Operazioni di recupero secondo D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia 07.01	rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto		
Provenienza	attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento		
Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto		
Codici CER 2002	[101311][1701041][1701021][1701031][1701071][1708021][1709041][2003011]		
Attività di recupero	R13 - R5	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5] Le operazioni R5 avvengono con impianto mobile.	
Finalità dell'attività di recupero	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	22.000 t/anno	Capacità del deposito	Nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m. e sulle aree previste dal progetto approvato urbanisticamente dal Comune di Lavis.
Tipologia 07.06 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo			

¹ D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art. 1

Provenienza	attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo		
Caratteristiche del rifiuto	rifiuto solido costituito da bitume ed inerti		
Codici CER 2002	[170302]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R5	Produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo. Le operazioni R5 avvengono con impianto mobile.	
	R5	Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione dei test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto). Questi rifiuti devono essere utilizzate esclusivamente per l'apprestamento e costruzione del centro di riciclaggio, rilevati, sottofondi stradali ecc.... secondo quanto disposto dal progetto approvato dal Comune di Lavis.	
Finalità dell'attività di recupero	R5	Produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme ai test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]	
		Le operazioni R5 avvengono con impianto mobile.	
Quantità massima di rifiuto recuperabile	12.500 l/anno	Capacità del deposito	Nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m. e sulle aree previste dal progetto approvato urbanisticamente dal Comune di Lavis.

Il quantitativo complessivo dei rifiuti, sopra indicati (tipologie 7.1 e 7.6), recuperati nel centro dovrà risultare pari ad un massimo di 100 t/giorno.

Tipologia 07.31bis	terre e rocce di scavo		
Provenienza	attività di scavo		
Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti anche di origine antropica		
Codici CER 2002	[170504]		
Attività di recupero	R5	formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione dei test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)	
Finalità dell'attività di recupero	I rifiuti devono essere utilizzate esclusivamente per l'apprestamento e costruzione del centro di riciclaggio, rilevati, tomi ecc.... secondo quanto disposto dal progetto approvato dal Comune di Lavis		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	130.000 l/anno	Capacità del deposito	Utilizzo diretto senza deposito per la messa in riserva.

Tipologia 12.03	fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie		
Provenienza	lavorazione materiali lapidei di natura calcarea		
Caratteristiche del rifiuto	fanghi contenenti oltre l'85% di carbonato di calcio sul secco		
Codici CER 2002	[010413]		
Attività di recupero	R5	realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)	
Finalità dell'attività di recupero	I rifiuti devono essere utilizzate esclusivamente per l'apprestamento e costruzione del centro di riciclaggio, rilevati, tomi ecc... secondo quanto disposto dal progetto approvato dal Comune di Lavis		
Tipologia 12.04	fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito		
Provenienza	lavorazione materiali lapidei di natura silicea		
Caratteristiche del rifiuto	fanghi filtropressati palpabili contenenti oltre il 50% di silicati		
Codici CER 2002	[010413]		
Attività di recupero	R5	realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)	
Finalità dell'attività di recupero	I rifiuti devono essere utilizzate esclusivamente per l'apprestamento e costruzione del centro di riciclaggio, rilevati, tomi ecc... secondo quanto disposto dal progetto approvato dal Comune di Lavis		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	15.000 T/anno	Capacità del deposito	Utilizzo diretto senza deposito per la messa in riserva.

Per l'esercizio delle operazioni di recupero sopra riportate R5 esercitate sui rifiuti descritti alla tipologia 7.31-bis, 12.4 e 12.3, non risulta necessaria la realizzazione e l'utilizzo di particolari impianti tecnici in quanto i rifiuti vengono semplicemente utilizzati tal quali o in miscela ad altra materia prima come elementi per la realizzazione delle opere di apprestamento e costruzione dei piazzali del futuro impianto di recupero rifiuti.

Si inoltra la presente comunicazione:

- alla **C.C.I.A.A. Albo Nazionale Gestori Ambientali** - Sezione provinciale di Trento - per gli adempimenti previsti all'articolo 214 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- al **U.O. VIA** e al **Comune territorialmente competente** per gli eventuali adempimenti di competenza.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE SOSTITUTO
- ing. Giancarlo Andere -

Allegati: vedi testo

MP/mr

Atti sostituiti: prot. n. 5755/2009

Per informazioni:

Geom. Mauro Pisoni

tel 0461-497758 fax 0461-236574

e mail mauro.pisoni@provincia.tn.it

ALLEGATO 1

Principali condizioni e adempimenti tecnici

1. Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., artt. 214 e 216.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006 n. 186.

2. Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

L'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato, nello specifico caso:

- abilità esclusivamente all'esercizio delle operazioni di *recupero dei rifiuti non pericolosi* nel rispetto della normativa di settore indicata al punto 1;
- non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri uffici o enti in materia urbanistica, di tutela del paesaggio, di edilizia e di utilizzo di impianti industriali, né sostituisce altre autorizzazioni o atti permissivi necessari per il deposito di materiali o rifiuti o per l'installazione delle attrezzature (autorizzazioni igienico-sanitarie, per gli scarichi, per le emissioni, per l'esecuzione di lavori rumorosi, ecc);
- è subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Le operazioni di recupero e le dotazioni minime impiantistiche devono:

- rispettare la normativa di riferimento sopracitata;
- essere conformi con quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata.

Ogni variazione della comunicazione presentata in regime semplificato ovvero eventuali modifiche apportate all'attività di recupero devono essere tempestivamente segnalate.

3. Precisazioni

I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero sono da considerarsi tali, e sono esclusi dalla normativa di gestione dei rifiuti, solo se esplicitamente indicati nella normativa².

I rifiuti tenuti in R13 ("messa in riserva") e/o non trasformati in materie prime o prodotti espressamente previsti dal decreto ministeriale³ devono essere considerati ancora rifiuti e gestiti nel rispetto della normativa di settore: in particolare i rifiuti oggetto della sola messa in riserva all'interno dell'impianto devono essere avviati ad impianti di recupero appositamente autorizzati. Si ricorda che il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta.

4. Campionamenti e analisi⁴

- *Il titolare dell'impianto dove i rifiuti sono prodotti deve provvedere all'analisi per la loro caratterizzazione chimico-fisica almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. La caratterizzazione chimico-fisica va effettuata esclusivamente per quelle tipologie di rifiuti per le quali i parametri chimico-fisici e/o le concentrazioni limite di inquinanti eventualmente contenuti siano esplicitamente indicati nell'allegato 1 suballegato 1 e nell'allegato 2 suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998⁵.*

² Allegato 1 – suballegato 1 e Allegato 2 – suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, al quarto paragrafo relativo a ciascuna tipologia di rifiuto, indicato come "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti".

³ Allegato 1 – suballegato 1 e Allegato 2 – suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, al quarto paragrafo relativo a ciascuna tipologia di rifiuto, indicato come "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti".

⁴ Art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.

⁵ Circolare dell'Assessore all'Urbanistica e Ambiente del 19 febbraio 2007, ad oggetto "indicazioni in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti".

- *Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa per la specifica attività svolta*⁶.
- *Il titolare dell'impianto di recupero deve effettuare il test di cessione, laddove previsto, almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.*
- *Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare che le eventuali materie prime prodotte siano conformi al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.*⁷

5. Adempimenti amministrativi

Le attività di gestione dei rifiuti devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche, ed in particolare:

- presso l'impianto di recupero rifiuti deve essere tenuto uno specifico registro di carico e scarico⁸ adottato per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi.
- Il titolare dell'impianto di recupero deve inoltrare comunicazione annuale (MUD)⁹ sui rifiuti recuperati nel corso dell'anno precedente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - sezione di Trento- presso la C.C.I.A.A.
- Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti in entrata e uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione¹⁰.

6. Riferimenti per le specifiche attività di recupero effettuate dall'impianto

Gli adempimenti sono riportati in dettaglio nel D.M. 5 febbraio 1998, ed in particolare:

- a) per le attività di sola messa in riserva R13 agli articoli 6 e 7;
 - b) per le attività di produzione di materia prima da R2 a R9 all'articolo 3 e nell'allegato 1;
 - c) per le attività di recupero energetico R1 all'articolo 4 e nel T.U.L.P.¹¹;
 - d) per le attività di recupero ambientale R10 all'articolo 5: nello specifico si evidenzia che il contenuto di contaminanti del rifiuto impiegato deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, ossia le concentrazioni di contaminanti devono rientrare nei limiti previsti dalla colonna A (per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) oppure B (per siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1, dell'allegato 5, al titolo V della parte IV, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- La verifica analitica deve essere condotta in riferimento al seguente set di parametri minimi: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Selenio, Zinco, Rame, Cromo totale, Mercurio, Idrocarburi C>12 e in ogni caso la Ditta che effettua le operazioni di recupero ambientale deve verificare l'eventuale presenza di altri analiti nel rifiuto specifici del singolo caso (cantiere di produzione), che devono essere oggetto di analisi e di verifica tabellare.
- Per le attività di recupero ambientale è inoltre necessario effettuare il test di cessione in conformità all'Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.

⁶ Allegato 1 – suballegato 1 e Allegato 2 – suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998.

⁷ Allegato 1 – suballegato 1 e Allegato 2 – suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, al quarto paragrafo relativo a ciascuna tipologia di rifiuto, indicato come "Caratteristiche delle materie prime edo dei prodotti ottenuti".

⁸ Art. 190 del D.Lgs. 152/2006.

⁹ Art. 189 del D.Lgs. 152/2006.

¹⁰ Art. 193 del D.Lgs. 152/2006.

¹¹ D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. In caso di limiti o restrizioni presenti in entrambi i testi di legge sono validi quelli più restrittivi tra i due.